

**LEGGE PROVINCIALE N. 23 DEL 19-07-1990  
REGIONE TRENTO (Prov.)**

**Disciplina dell' attività contrattuale e dell' amministrazione  
dei beni della Provincia autonoma di Trento**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTO ALTO  
ADIGE  
N. 35  
del 31 luglio 1990

*Il Consiglio Provinciale ha approvato  
Il Presidente della Giunta Provinciale  
promulga la seguente legge:*

**CAPO I**  
**Dei contratti**

**ARTICOLO 1**

Oggetto

1. Le norme del presente capi disciplinano l' attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento.

2. Sono fatte salve le disposizioni della vigente legislazione in tema di opere pubbliche, ferma restando l' applicazione delle norme del presente capo per quanto in esse non diversamente disposto.

## **ARTICOLO 2**

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capi si applicano altresì all'attività contrattuale dei comprensori, degli enti pubblici funzionali della Provincia nonché delle aziende ed agenzie e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

## **ARTICOLO 3**

Competenze degli organi provinciali

1. L'attività contrattuale della Provincia è attribuita alla competenza della Giunta provinciale e del suo Presidente.

2. Spetta alla Giunta provinciale:

- a) approvare il regolamento di attuazione nonché i capitoli generali d'oneri;
- b) assumere le deliberazioni su contratti da stipularsi;
- c) adottare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla presente legge.

3. Spetta al Presidente della Giunta provinciale:

- a) a presiedere le gare;
- b) stipulare e sottoscrivere i contratti;
- c) sovrintendere all'adempimento e alla regolare esecuzione dei contratti.

4. Sono salve le facoltà di delega previste dalle leggi provinciali.

## **ARTICOLO 4**

Capitolati d' oneri

1. I capitolati generali, contenenti le condizioni e le clausole da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti, sono approvati dalla Giunta provinciale in forma di regolamento.

2. Essi trovano applicazione rispetto ai contratti da stipularsi da parte dei soggetti di cui all' articolo 2 della presente legge solo ove siano espressamente richiamati nei contratti medesimi.

3. I capitoli speciali, riguardanti singoli contratti ovvero una ristretta categoria di esse, sono approvati dalla Giunta provinciale, ove ritenuto opportuno, contestualmente alla deliberazione di cui all' articolo 13.

## **ARTICOLO 5**

Contenuto e durata

1. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione, salvo diversa motivata determinazione contenuta nella deliberazione di cui all' articolo 13.

2. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione ai sensi del comma 1.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di eludere la disciplina della presente legge.

4. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario. Oltre detto limite, le parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

## **ARTICOLO 6**

Pagamenti e anticipazioni

1. Il contratto può prevedere che il pagamento abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione ovvero ratealmente in ragione delle parti delle prestazioni via via eseguite.

2. Sul prezzo contrattuale non possono essere corrisposti anticipazioni o acconti, nè interessi o provvigioni sulle somme che la controparte della Provincia fosse tenuta ad anticipare per l' esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dal regolamento di attuazione o dai capitolati d' oneri.

3. In tali casi, potrà essere richiesta idonea cauzione ai sensi dell' articolo 8 in misura almeno pari all' importo anticipato maggiorato del 10 per cento.

4. Nei contratti di prestazione d' opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

## **ARTICOLO 7**

Revisione prezzi

1. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o per atto amministrativo.

2. E' ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

3. In tali casi, la revisione è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.

## **ARTICOLO 8**

Cauzione e penale

1. Per la stipulazione dei contratti di cui alla presente legge non è richiesta la prestazione di cauzione provvisoria.

2. Con la deliberazione di cui all' articolo 13, la Giunta provinciale può imporre la prestazione di idonea cauzione definitiva a garanzia dell' esatto adempimento di contratti ad esecuzione continuata o periodica, tenuto conto della natura, dell' oggetto e del valore del singolo contratto. I capitolati generali o speciali possono prevedere analoga garanzia per determinati tipi o categorie di contratti.

3. Dalla cauzione sono comunque esonerati gli enti pubblici e le loro aziende.

4. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la costituzione, lo svincolo e la restituzione della cauzione. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell' esecuzione del contratto la Giunta provinciale delibera l' incameramento della cauzione a titolo di penale, secondo la procedura di cui al regolamento di attuazione.

5. La cauzione, ove prevista, può essere prestata tramite fidejussione bancaria assicurativa.

6. Nei capitolati generali e speciali ovvero nella deliberazione di cui all' articolo 13 può essere stabilito, a carico della controparte che si renda inadempiente o responsabile di negligenze o ritardi il pagamento di una penale.

## **ARTICOLO 9**

Spese contrattuali

1. Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ove non diversamente disposto da specifica disposizione di legge o da apposita convenzione. Le modalità di determinazione, anche in via forfettaria di dette spese, e di versamento delle stesse al bilancio della Provincia sono

stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico la ripartizione degli oneri di cui al comma 1 è disciplinata pattizionalmente.

## **ARTICOLO 10**

Diritti di segreteria

1. Per l'esercizio delle attività amministrative e contrattuali della sola Provincia non sono dovuti i diritti di segreteria, di copia e di ogni altra contribuzione, previsti dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 11**

Clausola compromissoria

1. I capitoli generali o speciali possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti.

2. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di risoluzione arbitrale delle controversie di cui al comma 1.

## **ARTICOLO 12**

Istruttoria preliminare e proposta di contratto

1. Nel rispetto della vigente legislazione in materia di ordinamento dei servizi della Provincia, la Giunta provinciale con propria deliberazione definisce, in ragione della natura ed oggetto dei contratti, le competenze dei singoli servizi per quanto attiene allo svolgimento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie in materia contrattuale, ivi comprese quella della tenuta degli elenchi dei fornitori.

## **ARTICOLO 13**

1. Sulla base della proposta di cui all' articolo 12, la Giunta provinciale assume la deliberazione a contrarre motivando circa l' opportunità di far luogo alla conclusione del contratto e circa le modalità di scelta del contraente e gli eventuali criteri di aggiudicazione.

2. Nella deliberazione deve essere indicato l' oggetto del contratto mediante richiamo ad uno schema negoziale allegato che ne costituisce parte integrante, ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo, ovvero ancora autorizzando la sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte o la stipulazione nelle forme d' uso commerciale.

3. L' assunzione della deliberazione a contrarre determina impegno di spesa ai sensi dell' articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 14**

Efficacia del contratto

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Provincia all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione ove ricorra l'ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 dell'articolo 15. Fino a tale momento, la deliberazione a contrarre e gli altri atti del provvedimento possono essere revocati, con deliberazione della Giunta provinciale, per motivate ragioni di interesse pubblico.

## **ARTICOLO 15**

Stipulazione

1. Salvo che nella deliberazione a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato.

2. Allorquando, in relazione alla natura del contratto sia richiesta pubblicità e autenticità, si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante; in tale ipotesi, ove richiesto da controparte ovvero ritenuto opportuni dalla Giunta provinciale, può farso ricorso al ministero di un notaio.

3. Negli altri casi, la stipulazione può avvenire in forma di scrittura privata anche mediante sottoscrizione autenticata o sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte ovvero scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

4. Agli incombeni connessi alla stipulazione a all'adempimento degli oneri fiscali provvede, con l'eventuale collaborazione del servizio competente per materia, il servizio affari generali. Presso quest'ultimo è tenuto il repertorio unico dell'attività contrattuale della Provincia e vengono conservati gli originali dei contratti stipulati, nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

## **ARTICOLO 16**

Ufficiale rogante

1. Il Dirigente del servizio affari generali esercita le funzioni di ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia ed è autorizzato, nel caso di scritture private, ad autenticarne le sottoscrizioni.

2. L' ufficiale rogante provvede a:

a) ricevere i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa nei casi previsti dal comma 2 dell' articolo 15, i verbali di aggiudicazione allorchè si proceda tramite gara, nonchè ad autenticare le sottoscrizioni di scritture private;

b) curare il deposito degli originali degli atti di cui alla lettera a), presso il servizio affari generali, a norma dell' articolo 15;

c) rilasciare copia autentica degli stessi atti alle parti che lo richiedano.

3. Le modalità di esercizio delle funzioni di ufficiale rogante sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

## **ARTICOLO 17**

Forme di contrattazione

1. Alla scelta del contraente si fa luogo, di regola, tramite licitazione privata con le modalità di cui all' articolo 18 ovvero mediante asta pubblica, trattativa privata o appalto concorsivo nei casi espressamente previsti dalle disposizioni che seguono.

2. L' asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente, nell' ipotesi di contratti comportanti entrate per la Provincia, salvo che nella deliberazione di cui all' articolo 13 la Giunta provinciale per motivate ragioni non ritenga di adottare altro procedimento previsto dalla presente legge.

3. Il ricorso all' asta pubblica è , altresì , ammesso in ogni altro caso in cui la Giunta provinciale con la stessa deliberazione indicata al comma 2 ne ravvisi l' opportunità e la convenienza.

## **ARTICOLO 18**

Licitazione privata

1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all' uopo invitate, scelte dalla Giunta provinciale o da un suo delegato fra quelle in possesso dei requisiti tecnico - economici e di affidabilità previsti dall' avviso di gara, che presentino richiesta di invito.

2. Della licitazione privata deve essere dato preventivo avviso da pubblicarsi su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia di Trento e sue due quotidiani nazionali per importi superiori a Lire 500.000.000 ovvero con ulteriori modalità da determinarsi nella deliberazione di cui all' articolo 13, fatte salve le forme di pubblicità previste dalle altre disposizioni eventualmente applicabili ai sensi dell' articolo 53.

3. L' avviso di gara deve indicare:

- a) l' ente proponente, gli estremi della deliberazione a contrarre, l' oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l' importo base, nonché il termine per l' adempimento della prestazione stessa;
- b) l' entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista;
- c) i requisiti di capacità tecnico - economica e di affidabilità prescritti, nonché la relativa documentazione da allegarsi alla richiesta di invito;
- d) l' eventuale possibilità di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell' articolo 24;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;
- f) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito nonché il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale si deve procedere agli inviti.

4. La richiesta di invito non vincola l' amministrazione.

5. Ove non pervenga più di una richiesta di invito la gara si intende deserta.

6. Pervenute le richieste, l' amministrazione provvede entro il termine di cui al comma 3, lettera

f), ad invitare alla gara le ditte ritenute idonee per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. La lettera di invito, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:

a) l' espresso riferimento all' avviso di gara e ai singoli elementi in esso indicati;

b) la data, l' ora e il luogo fissati per lo svolgimento della gara nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;

c) l' eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all' offerta;

d) la precisazione che non si procederà ad aggiudicazione qualora abbia a pervenire una sola offerta.

8. L' offerta non è presa in considerazione se condizionata, generica o mancante di alcuni degli elementi di cui al comma 7 anche se integrata dal riferimento ad altri atti o documenti.

9. La prestazione dell' offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell' offerente sino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l' amministrazione; nel caso di presentazione di più offerte da parte della stessa ditta, viene presa in considerazione unicamente l' ultima pervenuta.

10. Nel caso di discordanza fra l' importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest' ultimo.

11. La deliberazione di cui all' articolo 13 o l' avviso di gara possono anche prevedere l' invio alle ditte prescelte di uno schema di contratto con l' invito a restituirlo, previa sottoscrizione, con l' indicazione del prezzo offerto.

12. L' aggiudicazione si fa luogo, di regola, secondo il criterio del prezzo più basso. Nella deliberazione a contrarre o nell' avviso di gara è indicato uno dei seguenti criteri:

a) offerte segrete da confrontarsi col prezzo base di asta indicato dall' amministrazione nel caso siano ammesse soltanto offerte in ribasso;

b) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte comprese entro i limiti indicati dall' amministrazione mediante scheda segreta;

c) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte contenenti maggiori ribassi;

d) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità il carattere estetico e funzionale, il valore e l' assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l' aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bandi di gara, nell' ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

13. Ove si tratti di contratti dai quali deriva un' entrata, l' aggiudicazione ha luogo di norma sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.

14. Le modalità di svolgimento delle gare sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

## **ARTICOLO 19**

Asta pubblica

1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.

2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 8, 9 e 10 dell'articolo 18, in quanto compatibili nonchè da apposite disposizioni del regolamento di attuazione.

3. L'aggiudicazione è disposta in favore del concorrente che ha formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Qualora nel bando relativo a contratti attivi sia indicato il prezzo base sono ammesse solo offerte in aumento e rispettivamente in diminuzione nel caso di contratti passivi.

## **ARTICOLO 20**

Appalto concorso

1. Si fa luogo ad appalto concorso allorchè per ragioni indicate nella deliberazione a contrarre, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico - scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale, ovvero allorchè siano richiesti particolari mezzi di esecuzione.

2. I tali casi, con la deliberazione è approvato il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio l'avviso di gara.

3. Il procedimento di gara è disciplinato dalle

disposizioni della presente legge relative alla licitazione privata in quanto compatibili, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

4. Le persone o ditte prescelte, in base ai loro requisiti di capacità e affidabilità, tra quelle che hanno richiesto di partecipare alla gara secondo le modalità previste nell' avviso, sono invitate a presentare la propria offerta contenente il progetto definitivo, le condizioni di esecuzione e i prezzi nei termini e nelle forme stabilite dalla stessa lettera di invito.

5. L' aggiudicazione è disposta dalla Giunta provinciale in base all' esame comparativo delle offerte presentate, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici, sentito il parere d' apposita Commissione tecnica di non più di sette membri costituita con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze della Provincia, la Giunta può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l' eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.

7. Nel bando di concorso può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute per i progetti risultanti non vincitori.

8 All' aggiudicazione deve seguire la stipulazione nelle forme di cui all' articolo 15.

9. I membri della Commissione di cui al comma 5 sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

## **ARTICOLO 21**

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo eventuale confronto concorrenziale.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purchè restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;

b) per l' acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privata industriale

o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;

d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;

e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;

f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;

g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nella deliberazione e in cui all'articolo 13, non consenta di far luogo a pubblica gara;

h) allorché il valore del contratto superi Lire 200.000.000, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;

i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere fatta giustificazione nella deliberazione a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;

l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.

3. Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e), f), g) ed i), del comma 2 la deliberazione a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata e riportare il parere della commissione di cui all'articolo 22 sulla sussistenza dei presupposti medesimi.

4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda Lire 50.000.000, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nella deliberazione di cui all'articolo 13, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.

## **ARTICOLO 22**

Commissione per gli acquisti

1. Ove si proceda, da parte della Provincia a trattativa privata, a norma dell' articolo 21, per l' acquisto di beni strumentali e di consumo, nonché di attrezzature, ai fini della scelta del contraente deve essere sentito il parere della Commissione per gli acquisti in ordine alla congruità e convenienza della proposta o dell' offerta.

2. Dal parere di cui al comma 1 può prescindersi nei casi di particolare urgenza, da indicare nella deliberazione a contrarre.

3. La Commissione per gli acquisti, presieduta dall' assessore provinciale competente in materia di patrimonio o da un suo delegato, è composta da altri sei membri nominati dalla Giunta provinciale anche fra i dipendenti della Provincia; per ogni componente è indicato un funzionario supplente destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

La Commissione opera con la presenza di almeno cinque componenti, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati funzionari od esperti per relazionare su specifici argomenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all' articolo 2.

5. Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

## **ARTICOLO 23**

Esclusione dalla contrattazione

1. Sono escluse da ogni forma di contrattazione con la Provincia le persone o ditte che nell' esecuzione di precedenti contratti stipulati con la stessa Provincia ovvero con altre amministrazioni pubbliche, si siano rese inadempienti o colpevoli di gravi negligenze.

2. Le ditte escluse possono essere riammesse a

contrattare con la Provincia, allorquando la Giunta provinciale ritenga, sulla base di circostanze sopravvenute, che esse suano nuovamente in grado di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

## **ARTICOLO 24**

Raggruppamenti temporanei di imprese

1. Fermo restando quanto altrimenti stabilito da leggi speciali della Provincia o dalle disposizioni richiamate nel comma 2 dell' articolo 1, sono ammessi a presentare offerte in pubbliche gare ovvero a partecipare a trattative private raggruppamenti temporanei di imprese appositamente costituiti, compatibilmente con la natura e l' oggetto del contratto.

2. Nel caso di pubbliche gare o di trattative private con il metodo del confronto concorrenziale, le imprese raggruppate presentano offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese.

3. L' offerta congiunta ai sensi del comma 2 ovvero la stipulazione del contratto a trattativa privata diretta comportano la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della Provincia.

4. All' atto della presentazione dell' offerta, le imprese raggruppate devono produrre mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, in forma di atto pubblico. Il mandato è irrevocabile, salvo che per giusta causa, senza effetto peraltro nei confronti dell' amministrazione.

5. Il mandatario ha nei riguardi della Provincia la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà della Provincia di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

6. Il mandato non dà luogo all' insorgere di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese, le quali conservano la propria autonomia organizzativa e gestionale anche per quanto attiene agli adempimenti fiscali e contributivi, salva diversa pattuizione fra le parti.

7. Tutte le imprese raggruppate devono possedere i requisiti previsti dalla presente legge, dal regolamento di attuazione, dalla deliberazione a

contrarre e dal bando o avviso di gara.

8. In caso di fallimento dell' impresa capogruppo, nonché , ove si tratti di impresa individuale, di morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, la Provincia può proseguirlo costituendo quale capogruppo altra impresa raggruppata nelle forme e agli effetti di cui al precedenti commi. Ove gli stessi eventi riguardino una delle imprese mandanti, la capogruppo può indicare altra impresa subentrante, in possesso dei requisiti di cui al comma 7 ovvero provvedere all' esecuzione direttamente o tramite le rimanenti imprese mandanti.

## **ARTICOLO 25**

Programmazione delle acquisizioni ricorrenti

1. Per l' acquisizione di beni, forniture e servizi che costituiscono ordinariamente oggetto di acquisizioni ricorrenti e che presentano rilevante incidenza finanziaria possono essere deliberativi dalla Giunta provinciale programmi periodici di spesa.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i beni, forniture e servizi di cui al comma 1, i periodi di riferimento per l' elaborazione dei programmi, nonché le modalità , i tempi e le procedure di predisposizioni dei medesimo da parte delle competenti strutture provinciali. Dovranno essere elaborati distinti programmi in relazione a differenti categorie di beni, forniture e servizi.

3. Con i programmi di cui al comma 1 la Giunta provinciale delibera in ordine ai contratti da stipularsi nel periodo di riferimento, indicando il volume massimo delle prestazioni, nonché le modalità di scelta dei contraenti e di stipulazione in conformità alle norme della presente legge.

4. L' assunzione delle deliberazioni di cui al comma 1 determina impegno di spesa ai sensi dell' articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

5. L' acquisizione di beni, forniture e servizi di cui ai precedenti commi può avvenire soltanto tramite i contratti deliberativi a norma del presente articolo, salvo che intervengano esigenze straordinarie e imprevedibili alle quali potrà farsi fronte in altro modo sulla base di deliberazione motivata dalla Giunta provinciale.

## **ARTICOLO 26**

Estensione delle condizioni contrattuali

1. La Giunta provinciale, in relazione ai beni, forniture e servizi previsti dall' articolo 25, può acquisire o far eseguire ricerche di mercato, promuovendo allo scopo la collaborazione con altri organismi locali, nell' ambito di un ampio numero di imprese produttrici o fornitrici al fine di garantire la massima economicità ed efficienza, informandone anche i soggetti di cui all' articolo 2.

2. La Giunta provinciale eventualmente sulla base dei risultati delle ricerche di cui al comma 1, può altresì stipulare accordi preliminari vincolanti per le imprese, cui potranno ricorrere anche i soggetti di cui all' articolo 2.

3. L' obbligo a carico delle imprese sussiste sempre che la relativa proposta di contratto pervenga entro centoventi giorni dalla conclusione dell' accordo preliminare.

## **ARTICOLO 27**

Autotutela contrattuale

1. fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell' ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, può disporre la risoluzione d' ufficio del contratto.

2. In tal caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguiti, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità della Provincia.

3. Pve ricorrano ritardi o inadempimenti da

parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all' interesse della Provincia, la Giunta provinciale, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può disporre che l' esecuzione avvenga d' ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell' originario contraente le maggiori spese ed i danni.

## **ARTICOLO 28**

Cessione del contratto e sub - contratto

1. Salvo che non sia diversamente disposto dalla deliberazione a contrarre, dopo l' aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto o sub - contratto con riguardo all' intera prestazione o ad una parte di essa, limitatamente a casi tecnici documentabili, a condizione che la Provincia esprima il proprio consenso con deliberazione della Giunta provinciale e che il cessionario o il subcontraente siano in possesso dei prescritti requisiti.

## **ARTICOLO 29**

Atti di sottomossione e atti aggiuntivi

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 5, comma 4, nonchè dall' articolo 21, comma 2, lettera e), ove nel corso dell' esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento e in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell' importo o valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione, la Giunta provinciale può imporre al contraente privato di obbligarsi alla variazione, con atto di

sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario.

2. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 21, comma 2, lettera e), per le variazioni eccedenti il limite di cui al comma 1, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa deliberazione da parte della Giunta provinciale.

## **ARTICOLO 30**

Transazioni

1. Per addivenire a transazione ai sensi dell' articolo 1965 e seguenti del codice civile, è obbligatoriamente sentito il parere del servizio legale per gli affari contenziosi della Provincia.

2. Nell' ipotesi in cui la pretesa costituisce oggetto di reciproche concessioni sia determinata o determinabile in un importo eccedente Lire 300.000.00, deve essere acquisito anche il parere vincolante del Comitato tecnico amministrativo di cui alla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Concorrono a formare l' importo di cui al comma 2 le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l' esecuzione del medesimo contratto.

## **ARTICOLO 31**

Accertato della regolare esecuzione della prestazione

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le forniture deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse.

2. L' accertamento di cui al comma 1 si esegue mediante attestazione rilasciata da un funzionario del servizio competente.

3. Ove il contratto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, la deliberazione a contrarre può prevedere la nomina di apposita Commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra i dipendenti provinciali in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all' oggetto e alla natura della prestazione.

4. La Commissione provvede al collaudo nel termine di sessanta giorni dalla nomina, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione.

5. Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

## **ARTICOLO 32**

Spese in economia

1. Possono essere effettuate in economia le seguenti spese:

a) manutenzione e riparazioni di locali e dei relativi impianti;

b) riparazioni e manutenzioni di veicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

c) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrente per il funzionamento degli uffici;

d) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiale per disegno e per fotografie nonché stampa di tabulati e simili;

e) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di telecomunicazione;

f) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare le normali attrezzature ovvero le stesse non siano sufficienti;

g) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisti di libri;

h) trasporti, spedizioni e facchinaggio;

i) pulizia, disinfezione straordinaria locali;

l) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

m) spese di rappresentanza;

n) ogni altra spesa che sia necessaria per il funzionamento delle strutture provinciali.

2. Per ciascuna specie di spesa la Giunta provinciale stabilisce con apposita deliberazione il limite di somma relativo a ciascun atto di spesa. Tale limite non potrà essere superiore a L. 50.000.000.

3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta nei limiti di programmi periodici approvato dalla Giunta provinciale e in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

### **ARTICOLO 33**

Stima dei beni immobili

1. La proposta di contratto di cui all' articolo 13 relativa all' acquisto, alienazione, permuta o locazione di beni immobili deve essere accompagnata da una perizia di stima predisposta da funzionari dei servizi provinciali competenti per materia o da esperti designati dalla Giunta provinciale, tenendo conto delle disposizioni recate dall' articolo 36.

### **ARTICOLO 34**

Permuta di beni immobili

1. Ove ritenuto opportuno, la Giunta provinciale può con deliberazione motivata disporre la permuta a trattativa privata di beni immobili della Provincia con altri beni immobili, previa perizia di stima ai sensi dell' articolo 33, salvo eventuale conguaglio in danaro.

## **ARTICOLO 35**

Alienazione di beni immobili

1. L' alienazione di beni immobili ha luogo mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato ai sensi dell' articolo 33.

2. E' consentito procedere a trattativa privata fermo restando il valore di stima, nelle seguenti ipotesi:

a) allorquando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione e la procedura sia stata reiterata con lo stesso esito;

b) ove il valore di stima non superi l' importo di L. 100.000.000;

c) quando l' alienazione sia disposta in favore di enti pubblici;

d) qualora i beni vengano destinati a società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;

e) quando sul bene esista un diritto di prelazione in favore di un terzo.

3. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 si procede ai sensi del comma 5 dell' articolo 21, in quanto compatibile, previa effettuazione delle forme di pubblicità stabilite nel regolamento di attuazione.

4. L' alienazione di beni immobili a destinazione agricola, rientranti nel patrimonio disponibile della Provincia, in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in tema di patti agrari.

5. Restano del pari ferme le disposizioni statali, in materia di prelazione in favore del conduttore di immobili urbani.

## ARTICOLO 36

### Acquisto di beni immobili

1. La Provincia realizza di norma gli immobili da destinare alla propria attività o da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge, mediante l'acquisizione delle aree e la costruzione di edifici secondo le disposizioni in materia di espropriazione, rispettivamente di opere pubbliche.

Tali disposizioni si applicano pure in caso di ampliamenti, ristrutturazioni e riattamenti di immobili da destinare a medesimi scopi. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza delle stesse.

2. Qualora la costruzione degli immobili o l'acquisizione delle aree non possa essere perseguita a termini del precedente comma 1, e ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge, la Giunta provinciale può procedere anche all'acquisto, a trattativa privata, di immobili da destinare agli scopi di cui al comma 1.

3. In tutti i casi di acquisto di beni immobili, la proposta di contratto dovrà prevedere l'attestazione relativa alla libertà del bene da vincoli pregiudizievoli nonché alla piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.

4. Il pagamento del prezzo pattuito ha luogo all'atto della intavolazione del bene, salvo che nella deliberazione a contrarre sia previsto il pagamento al momento di presentazione dell'istanza tavolare, previa presentazione di idonea garanzia di importo almeno pari al prezzo pattuito incrementato del 10 per cento.

5. In vista delle destinazioni di cui al comma 1 e ferme restando le condizioni di cui al comma 2, la Giunta provinciale può altresì acquistare edifici e relative pertinenze in corso di costruzione.

6. La Provincia ha facoltà di corrispondere quote proporzionali del compenso pattuito in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, anche prima della ultimazione dell'opera e della intavolazione del bene a norme della Provincia. Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia di importo almeno pari al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione dei compensi nonché del risarcimento del danno per l'ipotesi di mancato completamento o di vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

7. Per gli acquisti di edifici a termini dei commi 2 e 5, esclusi quelli di interesse storico - artistico e quelli di importo fino a lire 1 miliardo, ai fini della valutazione di congruità il prezzo viene confrontato con il costo complessivo di costruzione, maggiorato di un'aliquota non superiore al 25 per cento, degli oneri finanziari nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni globali e del valore del terreno determinato sulla base della media tra il prezzo di esproprio ed il suo prezzo di mercato.

8. Il costo complessivo di costruzione, elaborato

sulla base dell' elenco prezzo aggiornato del servizio edilizia pubblica della Provincia da rivalutare con l' eventuale revisione prezzi, comprende gli oneri di urbanizzazione, le spese tecniche e amministrative nonchè gli oneri fiscali. Gli oneri finanziari sono commisurati ai tempi normali di costruzione ed alle eventuali dilazioni di pagamento.

9. Alla determinazione della congruità del prezzo, anche ai fini del comma 7, per acquisti e permutate di edifici di importo superiore a lire 1 miliardo della Provincia, dei soggetti di cui all' articolo 2 nonchè degli enti pubblici quando sia richiesta la concessione di finanziamenti previsti da leggi provinciali, provvede il Comitato tecnico amministrativo di cui alla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, e successive modificazioni, integrato da esperti qualora la complessità dell' estimo lo richieda.

## **ARTICOLO 37**

Alienazione di beni mobili inservibili

1. I beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell' articolo 42, comma 4, possono essere alienati dalla Giunta provinciale mediante licitazione privata sulla base del valore determinato in sede di dichiarazione di fuori uso.

2. Ove si tratti di beni che debbano essere sostituiti con altri aventi la stessa destinazione, può anche procedersi a permuta nelle forme di cui al comma 5 dell' articolo 21, e sempre sulla base del valore determinato ai sensi del comma 1.

3. Qualora i beni siano dichiarati fuori uso, ma non risultino completamente inutilizzabili, possono altresì essere ceduti a trattativa privata ad enti pubblico ovvero a cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro, aventi sede nella provincia.

## **ARTICOLO 38**

Cessione gratuite di beni

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell' articolo 17 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4 e da leggi speciali, la Giunta provinciale può disporre la cessione a titolo gratuito in proprietà o in uso di beni immobili e loro arredi in favore dei comuni, loro consorzi, degli enti ed organismi di cui all' articolo 2.

2. La deliberazione di cui al comma 1 vale quale autorizzazione all' acquisto del bene ai sensi e per gli effetti dell' articolo 17 del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

3. Si applicano in tutti i casi le norme di cui ai commi 2 e 3 dell' articolo 17 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4.

## **ARTICOLO 39**

Cessioni in godimento

1. Salvo quanto disposto dai commi 1 dell' articolo 38, i beni del patrimonio disponibili della provincia possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di pubblica gara ai sensi dell' articolo 19, assumendo a base d' asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato nelle forme di cui all' articolo 33, per quanto applicabile.

2. resta ferma l' applicazione delle leggi statali in materia di affitto di fondi rustici e di locazione di immobili urbani per quanto relativo alla determinazione legale del canone. In tali casi, la cessione è preceduta dalla pubblicazione di un avviso contenente l' indicazione del bene e delle condizioni contrattuali, nonché delle modalità e del termine entro cui gli interessati possono presentare domanda di assegnazione. La cessione ha luogo sulla base di apposita graduatoria formata in relazione a requisiti predeterminati nella deliberazione a contrarre.

3. La Giunta provinciale, nella deliberazione a contrarre, può disporre di procedere a trattativa privata anche diretta, ove sussistano motivate ragioni ovvero quando la cessione abbia luogo in favore dei comuni o di uno degli enti di cui all' articolo 2, sempre che il bene sia destinato al perseguimento

di fini istituzionali del cessionario.

## **Capo II**

### **Dei beni**

#### **ARTICOLO 40**

Beni della Provincia

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme contenute nel codice civile, nello Statuto di autonomia, nella relative norme di attuazione in leggi speciali.

#### **ARTICOLO 41**

Competenze

1. Agli adempimenti necessari per l' amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali provvede il servizio al quale è affidata la materia del patrimonio.

2. La gestione dei beni immobili destinati all' esercizio di competenze provinciali diverse da quella dell' amministrazione del patrimonio in generale e per la quale siano richieste specifiche conoscenze tecniche è demandata ai servizi provinciali ovvero agli enti, o organismi dipendenti dalla Provincia funzionalmente preposti alla cura di quella materia, nel rispetto delle leggi speciali della Provincia ove esistenti.

3. Per i beni mobili, con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri per l' individuazione dei servizi provinciali ovvero degli enti o organismi dipendenti dalla Provincia cui è affidata la gestione.

## **ARTICOLO 42**

Accertamento della natura giuridica dei beni e loro passaggio da una ad altra categoria

1. L' assegnazione dei beni immobili ad una delle categorie di cui all' articolo 40 è disposta dalla Giunta provinciale in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione di ciascun bene. Per i beni mobili provvede l' assessore competente per materia.

2. I beni demaniali che cessano dalla loro destinazione all' uso pubblico sono trasferiti al patrimonio con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. analogamente si provvede per il trasferimento al patrimonio disponibile dei beni patrimoniali indisponibili che cessino dalla loro destinazione ad un pubblico servizio o a pubbliche finalità .

4. I beni mobili divenuti inservibili o non più idonei all' uso cui risultano destinati sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento che ne determina anche il valore di stima e l' eventuale destinazione. Il verbale è redatto dal responsabile del servizio di cui all' articolo 41, comma 3, e vistato dall' assessore competente per materia.

## **ARTICOLO 43**

Uso dei beni provinciali

1. I beni del demanio provinciale e del patrimonio indisponibile sono destinati all' uso pubblico, secondo la disciplina prevista nelle leggi speciali che li riguardano e nell' interesse della collettività

provinciale.

2. Il demanio provinciale, in relazione alla natura di ciascun bene, può essere destinato all' uso pubblico generale ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l' interesse generale.

3. I beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati all' uso diretto da parte dell' amministrazione provinciale e di enti o organismi da essa dipendenti ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l' interesse generale.

4. Gli usi particolari di cui al commi precedenti possono essere consentiti in favore di soggetti pubblici o privati mediante concessione, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L' atto di concessione, adottato dalla Giunta provinciale, stabilisce la durata, l' ammontare del canone e della cauzione, l' uso per il quale la concessione è disposta e ogni altra condizione ritenuta necessaria per la buona conservazione del bene e per l' esercizio dell' attività connessa all' utilizzo del bene medesimo, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

6. Qualora il concessionario sia un soggetto pubblico e l' uso sia assentito per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il canone può essere ricognitorio e la cauzione non essere richiesta, salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali della Provincia.

7. Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al demanio o patrimonio provinciale, salvo che nell' atto di concessione non sia prevista la riduzione in pristino a carico del concessionario.

8. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, reti fognarie e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che sotterranei, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità .

9. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all' uso attribuito loro dalla Giunta provinciale.

## **ARTICOLO 44**

### Inventari

1. I beni della provincia sono descritti in appositi inventari secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli. I generi di facile e rapido consumo sono evidenziati con separate registrazioni di carico e scarico.

2. Gli inventari sono tenuti ed aggiornati a cura del servizio patrimonio e demanio, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

3. Il regolamento di cui al comma 2, determina fra l'altro, strumenti e modalità delle rilevazioni inventariali prevedendo il ricorso a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni.

4. Gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, nonché ogni altro atto o provvedimento comportanti variazione nella consistenza del demanio o del patrimonio della Provincia devono essere comunicati al servizio patrimonio e demanio per la registrazione nei relativi inventari.

## **ARTICOLO 45**

### Inventario dei beni demaniali

1. L'inventario dei beni demaniali consiste in uno stato descrittivo dei singoli beni desunto dai rispettivi catasti, elenchi o registri e, per quelli trasferiti dallo Stato e da altri enti pubblici, dai relativi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna.

2. L'inventario di cui al comma 1 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la consistenza e la qualità di ciascun bene;

b) i dati catastali e tavolari;

c) il titolo di provenienza;

d) la relativa destinazione, con l'indicazione delle eventuali concessioni assentite.

3. E' tenuto, altresì, uno schedario descrittivo dei beni medesimi. Le schede contengono ogni elemento utile per la loro identificazione e amministrazione.

## **ARTICOLO 46**

Inventario dei beni immobili patrimoniali

1. L' inventario dei beni immobili patrimoniali consiste in uno stato descrittivo e valutativo dei singoli beni, comprendente le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la consistenza, il valore aggiornato, la qualità e la classifica di ciascun bene;

b) i dati catastali e tavolari;

c) il titolo di provenienza;

d) il reddito effettivo e quello fondiario approssimativo;

e) la relativa destinazione, con l' indicazione delle eventuali concessioni assentite.

2. E' tenuto altresì lo schedario di cui all' articolo 45 secondo le modalità ivi indicate.

## **ARTICOLO 47**

Inventario dei beni mobili patrimoniali

1. I beni mobili patrimoniali, esclusi quelli di facile e rapido consumo per i quali vale quanto disposto dal comma 1 dell' articolo 44, sono indicati in apposito inventario.

2. Tale inventario deve contenere:

a) la descrizione dei singoli beni e la quantità degli stessi, secondo la loro diversa natura e specie;

b) l' ubicazione;

c) il prezzo l' acquisto o il valore di stima.

3. I diritti, le azioni e i titoli, che ai sensi del codice civile in separati inventari, a cura del servizio entrate e credito.

4. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano avuto formale discarico, fatti salvi i beni dati regolarmente in uso a singoli dipendenti.

5. Le modalità della consegna nonché del discarico e quant' altro attiene ai compiti e agli obblighi

del consegnatario sono disciplinati dal regolamento di attuazione.

6. La liquidazione di spese per l' acquisto di beni mobili è subordinata alla verifica della regolarità della fornitura e per quelli durevoli anche all' attestazione dell' avvenuta iscrizione dei beni medesimi nell' inventario.

## **ARTICOLO 48**

Consegnatari dei beni e relativi obblighi

1. Tutti i beni della Provincia sono dati in consegna ad agenti responsabili.

2. I beni immobili di proprietà della Provincia sono dati in consegna ai responsabili dei servizi competenti a norma dell' articolo 41 e, ove il bene sia concesso in uso ad enti o organismi pubblici, a chi ne ha la rappresentanza legale, secondo quanto disposto in attuazione dell' articolo 38.

3. I beni mobili sono dati di regola in consegna ai funzionari responsabili dei servizi provinciali, ai presidi ed ai direttori delle scuole ed istituti scolastici, ai funzionari preposti ad aziende o agenzie dipendenti dalla Provincia.

## **ARTICOLO 49**

Alloggi di servizio

1. Gli alloggi assegnati a personale dipendente la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l' adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L' atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono a carico del concessionario le spese per i consumi, eccezion fatta per quelle motivate da ragioni di servizio.

3. La concessione gli alloggi di servizio è disposta dalla Giunta provinciale.

## **ARTICOLO 50**

Vigilanza sui beni provinciali

1. La Giunta provinciale tramite il servizio patrimonio e demanio, vigila affinché i beni della Provincia siano relamente destinati agli usi generali e particolari cui gli stessi sono stati assegnati.

2. A tal fine, effettuati gli opportuni accertamenti, la Giunta provinciale adotta le misure ritenute necessarie, ivi comprese quelle occorrenti per la loro tutela in via amministrativa ovvero esercitando le azioni previste dal codice civile a tutela della proprietà e del possesso.

## **ARTICOLO 51**

Ricognizione periodica dei beni

1. La Giunta provinciale tramite il servizio patrimonio e demanio dispone ricognizioni periodiche dei beni provinciali, ai fini di un loro migliore utilizzo e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

## **ARTICOLO 52**

Rendicontazione patrimoniale

1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Provincia nonchè i valori di stima dei beni ceduti in permuta, le variazioni della consistenza sono dimostrati nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell' articolo 75 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

## **CAPO III**

### **Norme finali**

## **ARTICOLO 53**

Cessazioni di norme

1. Con l' entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione cessano di avere applicazione tutte le disposizioni di legge o di regolamento statali che disciplinano la materia ad esclusione di quelle espressamente richiamate negli articoli della presente legge e di quelle la cui applicabilità discende dagli obblighi derivanti dai trattati istitutivi delle comunità europee.

## **ARTICOLO 54**

Regolamento di attuazione

1. Con proprio regolamento, approvato sentita la competente Commissione legislativa, la Provincia provvede ad emanare le norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Il regolamento detta anche le norme per l'individuazione degli enti pubblici funzionali, delle aziende e delle agenzie della Provincia di cui all'articolo 2 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

## **ARTICOLO 55**

Adeguamento dei valori

1. Con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione gli importi di cui alla presente legge possono essere adeguati sulla base degli indici relativi alle variazioni del costo della vita calcolati dall'ISTAT.

## **ARTICOLO 56**

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui all'articolo 36 è costituito, a partire dall'esercizio finanziario 1991, apposito fondo il cui ammontare verrà autorizzato con legge finanziaria.

2. Per l'esercizio finanziario 1990 si provvede nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio per i fini previsti dal medesimo articolo 36.

## **ARTICOLO 57**

Copertura degli oneri

1. Allo copertura del maggior onere, valutato nell' importo complessivo di Lire 5.000.00, derivante dall' applicazione degli articoli 20, commi 7 e 9, 22, comma 5, e 31, comma 5, a carico dell' esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce << costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive >> indicata nell' allegato n. 4 di cui all' articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

2. AL maggior onere, valutato nell' importo di Lire 15.000.000, derivante dall' applicazione degli articoli della presente legge richiamati al comma 1, a carico dell' esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l' utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale << amministrazione generale >>, programma << amministrazione generale >>, area di attività << servizi generali >> del bilancio pluriennale 1990- 1992 di cui all' articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

## **ARTICOLO 58**

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1990, di cui all' articolo

3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire)

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1990, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire)

in diminuzione:

Cap. 84170 - Fondo destinato  
a far fronte ad oneri  
dipendenti da provvedimenti  
legislativi in corso  
Spese correnti (legge provinciale  
14 settembre 1979,  
n. 7 - articolo 24)  
art. 123 - Nuova legge  
Costituzione di nuovi comitati  
e commissioni consultive  
cod. mecc. 1119021232  
competenze 1990 - 5  
Cassa 1990 - 5  
1991 - 15  
1992 - 15

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1990, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire)

in aumento:

Cap. 12300 - Spese per  
consigli, comitato e commissioni  
(legge provinciale 20  
gennaio 1058, n. 4 e successive  
modificazioni)  
cd. mecc. 2114210101  
competenze 1990 + 15  
cassa 1990 + 15  
1991 + 15  
1992 + 15

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990- 1992, di cui all' articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, le somme di cui all' articolo 57 sono portate in diminuzione delle << spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << spese per leggi operanti >> nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel comma 2 del mdesimo articolo 57.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.